

TAX NEWSLETTER

1/2014

Sommario**1 DISPOSIZIONI LEGISLATIVE**

- D.L. n. 145 del 23.12.2013
- D.M. 23.12.2013
- D.M. 14.01.2014
- D.L. n. 4 del 28.01.2014

2 PRASSI

- Circ. Ag. E. n. 34/E del 21.11.2013
- Circ. Ag. E. n. 35/E del 17.12.2013
- Circ. Ag. E. n. 36/E del 19.12.2013
- Ris. Ag. E. n. 98 del 19.12.2013
- Ris. Ag. E. n. 101 del 20.12.2013
- Provv. Dir. Ag. E. n. 554 del 03.01. 2014
- Provv. Dir. Ag. E. n. 2970 del 13.01.2014
- Int. Ag. E. n. 954-688/2013 del 15.01.2014
- Circ. MEF prot. 8624 del 31.01.2014

3 GIURISPRUDENZA

- Cass. n. 22172 del 23.09.2013
- Giustizia UE, causa C-563/12 del 19.12.2013
- Cass. n. 656 del 15.01.2014
- Cass. n. 1568 del 27.01.2014
- Cass. n. 2029 del 30.01.2014
- Cass. n. 2594 del 05.02.2014
- Giustizia UE, Causa C-424/12 del 06.02.2014

L'esposizione che segue, che rappresenta una breve sintesi di disposizioni legislative, chiarimenti ministeriali e pronunce giurisprudenziali di recente emanazione, ha il solo fine di fornire una prima informativa, la quale non può sostituire un'analisi specifica delle fattispecie di singolo interesse. In relazione alla caratteristica di sintetico commento delle tematiche illustrate, ogni ipotesi di applicazione concreta deve essere sottoposta ad adeguato approfondimento.

DECRETO LEGGE DEL 23 DICEMBRE 2013 N. 145 ("DECRETO DESTINAZIONE ITALIA")

Con il decreto legge c.d. "Destinazione Italia", sono state introdotte alcune novità fiscali:

Crediti d'imposta

Attività di ricerca e sviluppo

- a. Indipendentemente dalla forma giuridica, dalle dimensioni aziendali, dal settore economico in cui operano, nonché dal regime contabile adottato, alle imprese che investono in specifiche attività di ricerca e sviluppo spetta un credito d'imposta **nella misura del 50 per cento degli incrementi annuali di spesa** afferenti le predette attività (con un minimo individuale di spesa pari a 50.000 euro per ciascun periodo d'imposta, a partire da quello determinato con apposito decreto e fino a quello in corso al 31 dicembre 2016).

Il credito è riconosciuto fino ad un importo massimo annuale di 2.500.000,00 euro per ciascun beneficiario e nel rispetto del limite complessivo delle risorse individuate per ciascun anno da un apposito decreto ministeriale.

"Bonus digitale"

- b. E' stato istituito un credito d'imposta per le spese documentate e sostenute da piccole e medie imprese (PMI) di cui alla Raccomandazione 2003/361/CE della Commissione del 6 maggio 2003 (sono le imprese aventi meno di 250 dipendenti, un fatturato annuo non superiore a 50.000.000,00 euro e un totale di bilancio non superiore ad euro 43.000.000,00) relative ad interventi di rete fissa e mobile che consentano l'attivazione dei servizi di connettività digitale con capacità uguale o superiore a 30 Mbps.

Il credito d'imposta è riconosciuto a decorrere dalla data individuata con apposito decreto ministeriale e fino al 2016, **nella percentuale del 65%** degli importi rimasti a carico del contribuente, fino ad un valore massimo di 20.000,00 euro e nella misura massima complessiva di 50 milioni di euro.

"Bonus libri"

- c. E' stato istituito un credito d'imposta sui redditi delle persone fisiche e giuridiche con decorrenza dal periodo d'imposta determinato con apposito decreto e fino al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2016, per l'acquisto di libri muniti di codice ISBN (International Standard Book Number). Il credito d'imposta è **pari al 19 per cento** della spesa effettuata nel corso dell'anno solare per un importo massimo, per ciascun soggetto, di euro 2.000,00, di cui 1.000 euro per i libri di testo scolastici ed universitari ed euro 1.000,00 per tutte le altre pubblicazioni.

I crediti d'imposta summenzionati vanno indicati nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta nel corso del quale il beneficio è maturato, **non concorrono alla formazione del reddito ai fini IRES e IRAP**, non rilevano ai fini del prorata di deducibilità degli interessi passivi e delle spese generali di cui agli artt. 61 e 109, comma 5, del D.P.R. n. 917/86, e sono utilizzabili esclusivamente in compensazione mediante modello F24 ai sensi dell'art. 17 del D.Lgs. n. 241/97.

Imposta sostitutiva sui finanziamenti

A decorrere dal 24 dicembre 2013, a seguito delle modifiche apportate agli artt. 15 e 17 del D.P.R. 601/73, gli enti che effettuano operazioni di finanziamento superiori ai 18 mesi (e gli atti inerenti alle operazioni medesime), possono corrispondere, **previa specifica opzione scritta**, un'imposta sostitutiva nella misura dello 0,25% in luogo delle imposte di registro, di bollo, ipotecarie e catastali e delle tasse sulle concessioni governative.

Tale novità legislativa si applica anche alle garanzie di qualunque tipo, da chiunque e in qualsiasi momento prestate in relazione alle operazioni di

finanziamento strutturate come emissioni di obbligazioni (o titoli similari).

Ruling internazionale

Le imprese con attività internazionale, che già avevano accesso alla procedura di ruling di standard internazionale ex art. 8 D.L. 269/03 (con riferimento al regime dei prezzi di trasferimento, degli interessi, dei dividendi e delle royalties), avranno la possibilità di ottenere una valutazione preventiva sulla **sussistenza o meno di una stabile organizzazione** in Italia secondo i criteri di cui all'art. 162 del D.P.R. 917/86, nonché secondo le vigenti Convenzioni contro le doppie imposizioni stipulate dall'Italia.

La procedura si perfeziona con la stipulazione di un accordo tra il competente ufficio dell'Agenzia delle Entrate e il contribuente e vincola per il periodo d'imposta nel corso del quale l'accordo è definito e per i quattro periodi d'imposta successivi, salvo che intervengano mutamenti nelle circostanze di fatto o di diritto rilevanti al fine delle predette metodologie e risultanti dall'accordo sottoscritto dai contribuenti.

DECRETO MINISTERIALE DEL 23 DICEMBRE 2013

Aggiornamento tabella Coefficienti usufrutto

Con decorrenza 1° gennaio 2014 è stata aggiornata la tabella dei coefficienti per la determinazione dei **diritti di usufrutto a vita e delle rendite vitalizie** in materia di imposta di registro e di imposta sulle successioni e donazioni. Tale decreto fa seguito al Decreto Ministeriale del 12 dicembre 2013 che ha fissato il saggio d'interesse legale nella nuova misura dell'1% a decorrere dal 1° gennaio 2014.

DECRETO MINISTERIALE 14 GENNAIO 2014

Compensazione crediti verso Pubblica Amministrazione

Il decreto ministeriale, in attuazione dell'art. 28-quinquies del D.P.R. n. 602/73, prevede che i soggetti titolari di **crediti non prescritti che siano certi, liquidi ed esigibili**, maturati al 31 dicembre 2012 nei confronti dello Stato, degli enti pubblici nazionali, delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, degli enti locali e degli enti del Servizio sanitario nazionale, per somministrazioni, forniture, appalti e prestazioni professionali, certificati da parte degli Enti debitori, possono, nel rispetto di certe condizioni, compensare tali crediti con le somme dovute per istituti definatori e deflativi del contenzioso tributario.

Ai fini della compensazione va utilizzato il nuovo modello "F24 Crediti PP.AA.", approvato con il Provvedimento direttoriale n. 13917 del 31 gennaio 2014. Con la R.M. n. 16/14 è stato istituito un apposito codice tributo e sono state impartite le istruzioni per la compilazione del nuovo modello.

DECRETO LEGGE N. 4 DEL 28 GENNAIO 2014

Voluntary disclosure

E' stata introdotta la procedura di collaborazione volontaria (c.d. voluntary disclosure) per l'emersione delle attività finanziarie e patrimoniali costituite o detenute fuori dal territorio dello Stato.

Accedono alla voluntary disclosure le seguenti categorie di soggetti residenti in Italia: a) persone fisiche; b) enti non commerciali; c) società semplici ed equiparate ex art. 5 del D.P.R. 917/86, nel caso in cui abbiano violato, fino al 31 dicembre 2013, l'obbligo di indicare nella dichiarazione dei redditi (Modulo RW) gli investimenti o le attività finanziarie detenuti all'estero suscettibili di produrre redditi imponibili in Italia.

La procedura è attivabile **entro e non oltre** il 30 settembre 2015 direttamente dal contribuente con una richiesta spontanea riguardante tutti i periodi d'imposta per i quali, alla data della presentazione della richiesta, non sono scaduti i termini per l'accertamento o la contestazione della violazione degli obblighi di dichiarazione

sopra richiamati, e **si perfeziona** con il versamento di quanto dovuto in **un'unica soluzione** e senza possibilità di compensazione.

Il buon esito della procedura di collaborazione volontaria ha delle **conseguenze premiali** sul piano sanzionatorio penale-tributario e sul piano delle sanzioni amministrative tributarie. Quanto alle sanzioni penali-tributarie, viene esclusa la punibilità per i delitti di dichiarazione infedele e di omessa dichiarazione (artt. 4 e 5 del D.Lgs. 74/00) mentre è prevista la diminuzione fino alla metà delle pene previste per i delitti di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti e per dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici (previsti dagli artt. 2 e 3 del D. Lgs. 74/00).

Quanto alle sanzioni amministrative tributarie, si prevede che tali sanzioni siano determinate nella misura della metà del minimo edittale o nel minimo edittale ridotto di un quarto a seconda dei casi.

CIRCOLARE AGENZIA DELLE ENTRATE N. 34/E DEL 21 NOVEMBRE 2013**Somme erogate dalla Pubblica Amministrazione**

L'Agenzia Entrate ha fornito un utile quadro di riferimento per il corretto inquadramento tributario (IVA) delle somme erogate dalla Pubblica Amministrazione (i.e. PA) a favore di altri soggetti sia pubblici che privati.

In via generale se, per norma di legge, le somme erogate costituiscono un **corrispettivo** per la prestazione di un servizio, sono rilevanti ai fini IVA; qualora, invece, si configurano quale mero **contributo di denaro**, mancando una controprestazione da parte del beneficiario, non hanno alcuna rilevanza ai fini IVA.

In assenza di un riferimento normativo che individui l'esatta qualificazione delle erogazioni, la natura giuridica delle somme potrà essere individuata sulla base di alcuni specifici **criteri suppletivi**; in particolare, la natura di corrispettivo della somme erogate si potrà sempre riscontrare in presenza di un rapporto giuridico sinallagmatico nel quale il contributo ricevuto dal beneficiario costituisce il compenso per il servizio effettuato o per il bene ceduto, oppure qualora nell'accordo vi sia una clausola risolutiva espressa, così come la previsione di un risarcimento danni per inadempimento, in quanto elementi inequivocabili della presenza di un vincolo di effettiva corrispettività.

CIRCOLARE AGENZIA DELLE ENTRATE N. 35/E DEL 17 DICEMBRE 2013**Iva pagata a seguito di accertamento - Rivalsa e Detrazione**

In ordine all'ambito di applicazione dell'articolo 60, comma 7, del D.p.r. 633/72 (così come modificato dall'articolo 93 del D.L.1/2012 - c.d. "Decreto liberalizzazioni"), che consente al contribuente di esercitare la **rivalsa ai fini IVA** di quanto pagato all'Erario in conseguenza di **avvisi di accertamento o rettifica**, sono state fornite alcune importanti precisazioni.

In particolare, l'Agenzia Entrate, dopo aver premesso che l'operatività della norma presuppone (i) la riferibilità dell'imposta accertata a specifiche operazioni e la conoscibilità del cessionario/committente; (ii) la definitività dell'atto di accertamento, anche attraverso strumenti deflattivi del contenzioso, e (iii) il pagamento dell'imposta o della maggiore imposta (oltre che degli interessi e delle sanzioni), ha escluso la rivalsa dell'Iva dovuta a titolo provvisorio o a seguito di accertamento induttivo. L'Agenzia Entrate ha altresì chiarito quali adempimenti contabili deve porre in essere il contribuente (cedente) per esercitare la rivalsa dell'Iva accertata in capo al cessionario e quali adempimenti deve porre in essere il cessionario per esercitare il diritto alla detrazione nel caso in cui abbia versato, in qualità di debitore d'imposta, l'Iva accertata (es. importatore, esportatore abituale che "splafona", ecc..).

CIRCOLARE AGENZIA DELLE ENTRATE N. 36/E DEL 19 DICEMBRE 2013**Impianto fotovoltaico – Aspetti fiscali**

Al fine di dirimere le incertezze degli operatori del settore, l'Agenzia Entrate è intervenuta sulla questione della **qualificazione mobiliare o immobiliare degli impianti fotovoltaici** (e per quanto compatibili degli impianti eolici) e alle conseguenze che ne derivano in materia catastale e tributaria (imposte dirette, IVA, imposta di registro e imposte ipocatastali).

In particolare, con il documento di prassi in esame sono state fornite ulteriori indicazioni rispetto a quelle già illustrate con le circolari n. 46/E/07, n. 38/E/08 e n. 38/E/10 e sono state meglio identificate le condizioni al verificarsi delle quali gli impianti fotovoltaici vanno considerati beni immobili, con tutti gli adempimenti che conseguono ai fini delle imposte dirette ed indirette.

In via residuale, sono stati forniti altresì dei chiarimenti relativi al trattamento fiscale del V Conto Energia, degli impianti fotovoltaici acquistati in leasing nonché

all'applicazione della disciplina delle società non operative ai soggetti che operano nel settore delle energie rinnovabili.

RISOLUZIONE AGENZIA DELLE ENTRATE N. 98 DEL 19 DICEMBRE 2013

Svalutazione delle immobilizzazioni materiali

Richiamando le indicazioni già fornite in un precedente documento di prassi (Circolare. n. 26/12) in merito alle modalità di "riassorbimento", ai fini IRES e IRAP, della svalutazione delle immobilizzazioni materiali avente rilevanza solo civilistica, l'Agenzia Entrate ha chiarito che in presenza di ammortamenti di bilancio inferiori a quelli massimi consentiti ai fini IRES, **la svalutazione civilistica può essere riassorbita** (nel corso del processo di ammortamento) attraverso l'effettuazione di variazioni in diminuzione in dichiarazione dei redditi (e analoghi chiarimenti sono stati forniti anche in ambito Irap).

RISOLUZIONE AGENZIA DELLE ENTRATE N. 101 DEL 20 DICEMBRE 2013

Rivalutazione immobili 2008 - test società di comodo

Al fine della determinazione dei ricavi minimi nell'ambito del test di operatività previsto dalla disciplina delle società "non operative" ex art. 30 della legge 724/94, le società che hanno effettuato la **rivalutazione fiscale** degli immobili ex art. 15 del DL 185/08 devono prendere come riferimento, nel calcolo dei ricavi presunti, **i valori fiscalmente rilevanti** nei singoli periodi d'imposta compresi nel triennio (ossia, per il 2013 il valore "rivalutato", per il 2011 e 2012 il valore "non rivalutato").

PROVVEDIMENTO DIRETTORE AGENZIA DELLE ENTRATE DEL 3 GENNAIO 2014 N. 554

Modello di versamento F 24 ELIDE

A far data dal 1° febbraio 2014, l'imposta di registro, i tributi speciali e compensi, l'imposta di bollo, le relative sanzioni ed interessi, connessi alla registrazione dei **contratti di locazione** e affitto di beni immobili, devono essere versati mediante l'apposito modello "F24 versamenti con elementi identificativi" (F24 ELIDE). In via provvisoria, per i predetti versamenti può essere utilizzato il modello F23 fino al 31 dicembre 2014.

PROVVEDIMENTO DIRETTORE AGENZIA DELLE ENTRATE DEL 13 GENNAIO 2014 N. 2970

Modello di registrazione RLI

E' stato approvato il nuovo modello RLI "Richiesta di registrazione e adempimenti successivi - contratto di locazione e affitto immobili" da utilizzarsi in via telematica, a partire dal 3 febbraio 2014, per richiedere la registrazione dei **contratti di locazione** e affitto di beni immobili ed eventuali proroghe, cessioni e risoluzioni, nonché per l'esercizio dell'opzione o della revoca della cedolare secca. Il presente modello sostituisce il modello 69 (Modello di richiesta di registrazione degli atti) relativamente ad alcuni adempimenti.

INTERPELLO AGENZIA DELLE ENTRATE DEL 15 GENNAIO 2014 N. 954-688/2013

Trattamento Irap riduzione debiti in sede di concordato

In risposta ad un quesito, l'Agenzia delle Entrate ha fornito utili precisazioni sul tema delle **sopravvenienze attive** derivanti dalla riduzione dei debiti in sede di concordato preventivo. Tali sopravvenienze devono essere classificate nella voce E 20 "Proventi straordinari" e non trovando applicazione il principio di correlazione contenuto nell'art. 5, c. 4, del DL n. 446/97 - in base al quale assumono rilievo, oltre alle componenti ordinarie normativamente individuate, anche le componenti

straordinarie ad esse correlate - **non concorrono** alla formazione del valore della produzione netta ai fini IRAP.

CIRCOLARE MEF DEL 31 GENNAIO 2014 PROT. 8624

Voluntary disclosure e normativa antiriciclaggio

Con la circolare in oggetto è stato precisato che la richiesta spontanea da parte del contribuente al Fisco per la **regolarizzazione di capitali** non dichiarati e detenuti all'estero, secondo le disposizioni dettate dal D.L. 4/14 (c.d. "voluntary disclosure"), operando unicamente sul piano fiscale, **non influisce sugli obblighi in materia di antiriciclaggio né sulla relativa disciplina sanzionatoria**. Conseguentemente, anche con riferimento alle attività volontariamente dichiarate al Fisco, resta immutato l'obbligo di attivare la procedura di adeguata verifica della clientela, di identificazione del titolare effettivo, nonché degli obblighi di registrazione e di segnalazione delle operazioni sospette.

CORTE DI CASSAZIONE N. 22172 DEL 23 SETTEMBRE 2013**Cessioni triangolari
all'esportazione e intracee**

Con la sentenza in esame è stata affrontata la questione delle condizioni necessarie e sufficienti ai fini della non imponibilità IVA delle operazioni di cessione all'esportazione di cui all'art. 8 del D.P.R. 633/72 o di cessione intracomunitaria di cui all'art. 41, comma 1, lettera a), D.L. 331/93, attuate mediante il meccanismo della "triangolazione".

Il caso esaminato dalla Corte riguarda la cessione di un bene mobile posta in essere tra due operatori residenti nello stesso Paese (comunitario), cui ha fatto seguito la spedizione e la materiale consegna del bene stesso a favore di un utilizzatore finale residente in un altro Paese extracomunitario (o comunitario) cui il bene veniva concesso in leasing (senza che il leasing contenesse una clausola vincolante per entrambi i contraenti al trasferimento del diritto di disposizione sul bene al momento del pagamento dell'ultima rata).

Poste tali premesse, i giudici di legittimità hanno chiarito che, per poter qualificare un'operazione, anche realizzata con il **meccanismo della triangolazione**, come cessione intracomunitaria ai sensi dell'art. 41, comma 1, lettera a), del D.L. 331/93 o come cessione all'esportazione ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 633/72, è necessaria la realizzazione **dell'effetto traslativo** del diritto in capo al cessionario finale estero (ossia che venga trasferito il potere di disporre del bene), non essendo sufficiente che venga realizzato il mero trasferimento del bene materiale nel territorio dello Stato membro o nel territorio extracomunitario.

CORTE DI GIUSTIZIA UE CAUSA C-563/12 DEL 19 DICEMBRE 2013**Cessioni all'esportazione**

La Corte ha affrontato il tema della cessione di beni destinati all'esportazione, il cui trasporto è effettuato al di fuori della UE a cura del cessionario entro un determinato termine.

La pronuncia, se letta in relazione alla normativa fiscale italiana, pone degli interrogativi circa la legittimità dell'art. 8, comma 1, lettera b), del D.P.R. 633/72, laddove tale disposizione prevede la **non imponibilità IVA** delle cessioni di beni nei confronti di cessionari (operatori economici) non residenti, consegnati in Italia e spediti o trasportati fuori del territorio UE a cura o per conto del cessionario stesso nel termine di 90 giorni.

Secondo i giudici comunitari, alla luce dei principi di neutralità fiscale, di certezza del diritto e di proporzionalità, il **termine di 90 giorni**, salvo specifici casi previsti dalle norme comunitarie, **non può assumere** natura di "termine di decadenza sostanziale", piuttosto deve assumere natura di "termine tecnico" al cui decorso può comunque porsi rimedio, ad esempio, attraverso meccanismi di rimborso a seguito di verifica della prova dell'uscita della merce dal territorio UE.

CORTE DI CASSAZIONE N. 656 DEL 15 GENNAIO 2014**Omessa registrazione e
dichiarazione di fatture attive –
Irregolarità "sostanziali"**

L'omessa annotazione della fattura negli appositi registri entro il termine previsto dall'art. 23 del D.P.R. 633/72 ("il contribuente deve annotare entro quindici giorni le fatture emesse, nell'ordine della loro numerazione e con riferimento alla data della loro emissione, in apposito registro [...]") seguita dalla mancata indicazione nella dichiarazione relativa all'esercizio di competenza, **determina una "irregolarità sostanziale"** in quanto rilevante ai fini della determinazione del "volume di affari" previsto dall'art. 20 del D.P.R. 633/72 e dell'imposta dovuta.

La fattispecie di omessa registrazione delle fatture nell'anno solare e d'inesatta dichiarazione e versamento si configurano infatti, a giudizio della Corte, per il solo fatto oggettivo che il contribuente abbia determinato, con il proprio

comportamento, il rischio per l'Amministrazione Finanziaria di non conseguire il pagamento dell'imposta risultante dalla dichiarazione annuale ovvero di effettuare un rimborso non dovuto.

CORTE DI CASSAZIONE N. 1568 DEL 27 GENNAIO 2014

Frode fiscale e contratti simulati

L'Amministrazione Finanziaria che si prefigge l'obiettivo di recuperare le maggiori imposte in virtù di un contratto simulato, è **tenuta a dimostrare** la frode.

Secondo la Corte, l'Amministrazione, qualora faccia valere la simulazione assoluta o relativa di un contratto stipulato dal contribuente, ai fini della regolare applicazione delle imposte, non è dispensata dall'onere della relativa prova, la quale può essere offerta con qualsiasi mezzo, e quindi anche mediante presunzioni.

CORTE DI CASSAZIONE N. 2029 DEL 30 GENNAIO 2014

Indagini finanziarie

Ai sensi degli artt. 32 e 37 del D.P.R. n. 600/73, l'utilizzazione dei dati risultanti dalle copie dei **conti correnti bancari** forniti dagli istituti di credito non può ritenersi limitata ai conti formalmente intestati all'ente, ma riguarda anche quelli **formalmente intestati ai soci, amministratori o procuratori generali**, allorché risulti provata dall'Amministrazione finanziaria, anche tramite presunzione, la natura fittizia dell'intestazione o, comunque, la sostanziale riferibilità all'ente dei conti medesimi o di alcuni loro singoli dati.

Ne consegue, secondo la Suprema Corte, che una volta dimostrata la pertinenza alla società dei rapporti bancari intestati alle persone fisiche con essa collegate, l'Amministrazione finanziaria non è tenuta a provare che tutte le movimentazioni che risultano da quei rapporti rispecchino operazioni aziendali, ma, al contrario, la corretta interpretazione dell' art. 32 del D.P.R. n. 600/73 impone alla società contribuente di dimostrare l'estraneità di ciascuna di quelle operazioni alla propria attività di impresa.

CORTE DI CASSAZIONE N. 2594 DEL 5 FEBBRAIO 2014

Illegittimità avviso di accertamento

L'**avviso di accertamento** è illegittimo se emanato prima della **scadenza dei 60 giorni** dal rilascio del PVC ("processo verbale di constatazione"), salvo il caso di particolare e motivata urgenza. Il mancato rispetto del termine dilatorio, secondo i giudici, comporta pertanto la nullità dell'avviso di accertamento, nullità che non è limitata ai soli casi di verifica fiscale che si concluda con la sottoscrizione e consegna del PVC ma, più in generale, si estende anche agli accessi in quanto anch'essi si concludono con sottoscrizione e consegna di un processo verbale delle operazioni svolte.

CORTE DI GIUSTIZIA CAUSA C-424/12 DEL 6 FEBBRAIO 2014

Inversione contabile e diritto di detrazione

La Corte di Giustizia ha affermato che nell'ambito di un'operazione soggetta al regime dell'inversione contabile "interno", la direttiva IVA 112/2006/CE ed il principio della neutralità fiscale non escludono che il beneficiario di un servizio possa incontrare dei **limiti al diritto alla detrazione dell'IVA** che ha indebitamente versato al prestatore del servizio sulla base di una **fattura redatta in modo errato** (in quanto non riportante la dicitura "inversione contabile" e recante erroneamente l'IVA), e ciò anche nel caso in cui la correzione di tale errore non sia più consentita a causa del fallimento di tale prestatore.

In sostanza, viene ritenuto che l'assolvimento dell'imposta in modo difforme da quello previsto in base alla tecnica dell'inversione contabile, non sia idoneo a consentire la detrazione dell'IVA al committente il quale abbia corrisposto l'IVA al fornitore anziché autoassolverla. In tal caso, per porre rimedio a tale situazione, sarebbe necessaria, secondo i giudici comunitari, la richiesta di rimborso (id est, rivalsa) azionabile dal committente nei confronti del prestatore sulla base della normativa nazionale.

StudioBisozziNobili

Legale ~ Tributario

Associazione Professionale
Corso Europa n. 2
20122 Milano
Tel. 02 76 36 931
Fax 02 78 01 46, 02 76 36 93 45,
02 76 01 51 78

Piazza dei Martiri 1943-1945 n. 1
40121 Bologna
Tel. 051 09 57 490
Fax 051 18 89 93 69

nome.cognome@slta.it
www.bisozzinobili.it
C.F. e P. IVA 12607090151